



FONDO PENSIONE
[AGRIFONDO]
Iscritto all'Albo della Covip con il n. 157

**Regolamento recante la disciplina dell'adesione e
della contribuzione al Fondo dei soggetti fiscalmente
a carico**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art. 5, comma 5 dello Statuto, in materia di adesione al Fondo Pensione AGRIFONDO (di seguito, per brevità, anche "Fondo") dei familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

1. Sono considerati a carico del lavoratore aderente ad AGRIFONDO i familiari, indicati nel successivo comma 2, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ferma restando la condizione indicata al comma 1 del presente articolo, sono considerati fiscalmente a carico:

- a. i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati;
- b. i coniugi non legalmente ed effettivamente separati;
- c. nonché, solo se conviventi con il contribuente o se ricevano da questi un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i suoceri, i fratelli e le sorelle.

ARTICOLO 3 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

1. L'adesione al Fondo Pensione AGRIFONDO dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

2. Ai fini dell'iscrizione ad AGRIFONDO di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito **"Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente"** (All. 1), reperibile sul sito del Fondo www.agrifondo.it.

3. Nel caso in cui l'adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente deve essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

4. Nel caso di iscrizione di un familiare minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In entrambi i casi il modulo deve essere sottoscritto dal lavoratore aderente ad AGRIFONDO.

5. I contributi sono investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione ad AGRIFONDO del soggetto fiscalmente a carico. Nel caso in cui il soggetto fiscalmente a carico sia minorenni/incapace, la scelta del comparto di investimento è rimessa al lavoratore iscritto al Fondo; diversamente, il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne può esercitare direttamente tale facoltà. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione viene investita nel Comparto GARANZIA.

6. E' possibile modificare il comparto di investimento precedentemente prescelto (*switch*), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo, compilando il modulo "Richiesta di variazione del comparto di investimento per gli iscritti al Fondo" reperibile sul sito www.agrifondo.it. Nel caso in cui il soggetto fiscalmente a carico sia minorenni/incapace, la variazione del comparto di investimento è rimessa al lavoratore iscritto al Fondo; diversamente, il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne può esercitare direttamente tale facoltà.

7. Il familiare fiscalmente a carico, una volta attivata la posizione, assume una propria e distinta autonomia, può quindi mantenere la posizione anche se il lavoratore di riferimento cessa di aderire al Fondo o se successivamente perda la qualifica di fiscalmente a carico.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

1. L'importo della contribuzione al Fondo in favore del familiare fiscalmente a carico è liberamente determinabile tenendo conto del massimale di deducibilità fiscale (attualmente fissato in € 5.164,57 annui).

2. Il versamento della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico può essere effettuato:

A. periodicamente dal lavoratore aderente, per il tramite del datore di lavoro con trattenuta sulla busta paga, **in misura percentuale** della propria retribuzione utile al fine del calcolo del TFR, secondo quanto indicato nel successivo articolo 7;

B. in qualsiasi momento attraverso **contributi volontari**, il cui importo viene stabilito liberamente all'atto del versamento. La contribuzione in esame può essere eseguita:

- dal lavoratore aderente;
- dal familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 — PRESTAZIONI

1. I fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.

2. Tali aderenti, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti dalla normativa di settore, possono esercitare le seguenti prerogative:

- a. accedere alle anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze. Si rinvia a quanto disposto nel Regolamento sulle anticipazioni, reperibile sul sito www.agrifondo.it;
- b. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica ad adesione individuale (fondo pensione aperto o piano pensionistico individuale) decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo ;

- c. trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica alla quale acceda in relazione alla propria attività lavorativa;
 - d. riscattare la posizione per le causali previste dall'art. 14, comma 2, lett. b) o c) D.Lgs. 252/05 (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione per periodi di tempo compresi tra 12 e 48 mesi o superiori a 48 mesi, invalidità) attinenti all'attività lavorativa del soggetto fiscalmente a carico;
 - e. percepire prestazione pensionistica complementare ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 252/05.
3. Ai fini dell'esercizio delle predette facoltà, l'interessato dovrà utilizzare la modulistica e produrre la documentazione ordinariamente prevista da AGRIFONDO per tutti gli aderenti.
4. In caso di esercizio delle prerogative individuali indicate alle lettere a., d. ed e., comma 2 del presente articolo da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età il Fondo deve altresì acquisire, ex art. 320 c.c.¹, l'autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale esercitato ai sensi delle lettere b. e c., comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso in cui il soggetto fiscalmente a carico acquisisca, in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa, i requisiti di partecipazione ad AGRIFONDO, lo stesso potrà accedere a tutte le prestazioni previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello Statuto del Fondo.

ARTICOLO 6 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

1. Nel caso in cui il soggetto, successivamente all'adesione, perda la qualifica di fiscalmente a carico, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato e dovrà comunicare tempestivamente al Fondo la perdita della qualifica di fiscalmente a carico compilando l'apposito modulo "**Comunicazione di perdita della qualifica di fiscalmente a carico**" (All. 2), reperibile sul sito www.agrifondo.it.
2. Il soggetto non più fiscalmente a carico potrà alimentare la propria posizione individuale con contributi volontari da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento ovvero mantenerla anche in assenza di contribuzione.
3. Il soggetto non più fiscalmente a carico ha anche la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 c.2 lett. b. e c.

¹ L'art. 320 c.c. dispone che: *"I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego"*.

PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE PERIODICA DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 LETTERA A.

ARTICOLO 7 — MODALITA' DI CONTRIBUZIONE IN MISURA PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE

1. Il lavoratore aderente ad AGRIFONDO, che intenda effettuare, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. A., versamenti contributivi periodici in favore del familiare fiscalmente a carico, dovrà far pervenire alla propria azienda il modulo "**Contribuzione in misura percentuale per il soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente**" (All. 3). Nel modulo occorre indicare la percentuale di contributo a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione utile al fine del calcolo del TFR, che il datore di lavoro dovrà da trattenere dalla busta paga. Il Modulo è reperibile sul sito www.agrifondo.it.
2. L'azienda tempestivamente provvederà a spedire copia del modulo ad AGRIFONDO.
3. La comunicazione degli importi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione mensile inviata dall'azienda entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di competenza; la contribuzione in esame sarà qualificata quale contribuzione di fonte dipendente e dovrà essere intestata all'iscritto fiscalmente a carico.
4. Il datore di lavoro effettuerà il versamento all'atto della contribuzione mensile relativa al periodo di paga in cui è stata operata la trattenuta.

ARTICOLO 8 — MODALITA' DI VARIAZIONE O SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE IN MISURA PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE

1. Il lavoratore aderente che intendesse **sospendere** o **variare l'aliquota contributiva** prescelta con le modalità di cui al precedente articolo 7 dovrà compilare l'apposito modulo "**Variazione o sospensione della contribuzione in misura percentuale per il soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente**" (All. 4), reperibile sul sito www.agrifondo.it.
2. La richiesta della **variazione dell'aliquota contributiva** rispetto a quella precedentemente prescelta dovrà essere presentata dal lavoratore aderente alla propria azienda. Quest'ultima provvederà a spedirne tempestivamente una copia ad AGRIFONDO.
3. Il lavoratore aderente potrà **sospendere la contribuzione prescelta** in qualsiasi momento compilando e presentando alla propria azienda il modulo indicato al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore aderente potrà riattivare la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico in qualsiasi momento con le modalità di cui al precedente articolo 7.

PARTE SECONDA: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 LETTERA B.

ARTICOLO 9 — CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE.

1. Il lavoratore aderente ad AGRIFONDO, per effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4, comma 2 lett. B., deve compilare il **“Modulo di versamento una tantum per il soggetto fiscalmente a carico”** (All. 5), reperibile sul sito www.agrifondo.it.
2. Anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, nel modulo di cui al comma 1 si dovrà indicare, oltre **alla data valuta** e all'**importo bonificato**, la seguente **causale: "CTRFISC - codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico"**.
3. La compilazione e la trasmissione del documento indicato al comma 1 dovrà avvenire in occasione di ogni versamento.
4. Per le modalità e le scadenze di versamento e per l'investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto al successivo articolo 11.

ARTICOLO 10 — CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO.

1. Il soggetto fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale versando i contributi volontari di cui all'articolo 4, comma 2 lett. B.. A tal fine, l'interessato dovrà compilare e trasmettere ad AGRIFONDO il **“Modulo per versamenti aggiuntivi una tantum”** (All. 6), reperibile sul sito www.agrifondo.it.
2. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore.
3. L'invio del modulo ad AGRIFONDO dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato sulla posizione.
4. Per le modalità e la scadenza di versamento, nonché per l'investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto al successivo articolo 11.

ARTICOLO 11 — MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. I versamenti volontari di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento dovranno essere effettuati sul C/C bancario intestato a "Agrifondo Conto Raccolta", codice IBAN IT12 A 05000 01600 0016730100. Effettuato il versamento, il modulo e la copia del bonifico dovranno essere immediatamente spediti ad AGRIFONDO.
2. AGRIFONDO procederà all'investimento dei versamenti effettuati solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo. I contributi ricevuti entro il 20 del mese, in assenza di anomalie, saranno valorizzati con assegnazione del valore di quota del mese di pervenimento. A titolo esemplificativo, si fa riferimento al seguente schema:

Termine ultimo di ricevimento della contribuzione da parte di AGRIFONDO	Valore quota investimento contributi
20/12	31/12

3. Il mancato invio dei documenti e la loro inesatta compilazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

PARTE TERZA: REGIME DELLE SPESE, DOCUMENTAZIONE FISCALE E DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 12 — SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

1. Nulla è dovuto a titolo di quota d'iscrizione *una tantum*.
2. Come definito nella Scheda Sintetica della Nota Informativa di AGRIFONDO (reperibile sul sito *internet* www.agrifondo.it), è prevista una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura di:
 - a. 24 euro prelevati sul primo contributo versato in corso d'anno in favore del soggetto fiscalmente a carico;
 - b. non verranno prelevati i 15 euro a fine anno dalla posizione del soggetto fiscalmente a carico, in caso di mancanza di contribuzione nell'anno contabile.
3. Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.
4. Può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo a copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle pratiche di liquidazione e trasferimento (cfr. Scheda Sintetica della Nota Informativa di AGRIFONDO).

ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE FISCALE

1. Nel solo caso di **versamenti diretti**, il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente alla Comunicazione periodica, invia all'iscritto che ha effettuato versamenti contributivi entro il 20 dicembre dell'anno fiscale di competenza, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento.
2. Nessuna documentazione è fornita dal Fondo sui **versamenti indiretti tramite azienda**: tale contribuzione è documentata direttamente sul CUD annuale prodotto dall'azienda per il lavoratore aderente, in quanto i benefici di legge sono già stati riconosciuti in sede di elaborazione dei cedolini paga mensili.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento, sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili.